

**PROPOSTE DI RIFORMA TESTO DI LEGGE  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA  
MEDICALMENTE ASSISTITA**

(atto camera n. 3101 approvata alla Camera dei deputati il 10/03/2022 ed in attesa di discussione e voto al Senato).

- 1. All'art. 1 comma 1 eliminare la parola "autonomamente" e all'articolo 2 comma 1 eliminare la parola "autonomo";**

Secondo il testo, la facoltà di porre fine alla propria vita è limitato al suicidio, in quanto si fa espresso riferimento ad un atto autonomo che dunque esclude tutti i casi in cui una persona non sia in grado di determinare la propria morte ed abbia bisogno dell'aiuto di un terzo.

- 2. All'articolo 3 comma 2 lettera a, sostituire le parole "fisiche e psicologiche" con "fisiche o psicologiche";**

A differenza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 242/2019 per la quale, per poter accedere alla morte volontaria occorreva verificare la sussistenza alternativa di **sofferenze fisiche o psicologiche che il malato stesso reputi intollerabili**, il legislatore richiede ora la **presenza contestuale delle sofferenze**, inasprendo dunque i requisiti e determinando un'ulteriore discriminazione rispetto a quei malati a cui vengano accertate "solo" sofferenze fisiche o "solo" sofferenze psicologiche, sempre comunque afferenti ad una condizione di malattia irreversibile oggettivamente diagnosticata.

- 3. All'articolo 3 comma 2, eliminare la lettera "b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente";**

Il mantenimento di questo requisito, individuato inizialmente dalla Corte costituzionale con la sentenza 242/2019 in riferimento alle condizioni di Fabiano Antoniani, determina una forte discriminazione rispetto a tutti quei malati che pur affetti da una malattia irreversibile fonte di sofferenze intollerabili non sono tenuti in vita da trattamenti sanitari, come i pazienti oncologici o le persone affette da malattie neurodegenerative.

4. All'art. 8 dopo le parole “Le disposizioni contenute negli articoli” aggiungere “579”.

Introdurre anche l'art. 579 c.p. ovvero **l'omicidio del consenziente** fra i reati non applicabili al personale sanitario che abbia dato corso alla procedura prevista dalla legge significherebbe abbattere definitivamente la discriminazione oggi in atto rispetto ai malati che a causa delle loro condizioni non possono accedere alla morte medicalmente assistita e necessitano di un aiuto esterno per la somministrazione del farmaco letale.